



COMUNE DI LOCATELLO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PIANO DELLE REGOLE

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

(Conforme alla delibera di approvazione definitiva)

PR

dott. ing. franco salvetti

via innocenzo XI, 8 - bergamo
tel. 035.40.32.47 - fax 035.40.32.57
e-mail: studio@salvetti-ingegneria.it

coll.
dott. ing. enrico salvetti

data Marzo 2014

agg.

COMUNE DI LOCATELLO

Provincia di Bergamo



Aggiornamento della componente Geologica,
Idrogeologica e Sismica del
Piano di Governo del Territorio
(ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 57)

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Settembre 2012

dott. Giulio Mazzoleni, geologo

dott. Davide Incerti, geologo



AVVERTENZA: per facilitarne la consultazione, le normative relative alle aree passibili di pericolosità sismica, di quelle sottoposte a vincolo e delle classi e sottoclassi di fattibilità individuate vengono di seguito riportate, separatamente per ogni area, classe o sottoclasse, all'interno di apposite e distinte schede tecniche.

Tali schede con le relative prescrizioni dovranno essere recepite dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio; la normativa riportata assoggetta le aree così come perimetrata nella Carta dei Vincoli e in quella di Fattibilità.

Le schede vengono riportate secondo l'ordine presente nella Relazione Illustrativa e suddivise secondo il seguente schema:

- VINCOLI
- NORMATIVA VIGENTE NELLE AREE A PERICOLOSITA' SISMICA
- CLASSI DI FATTIBILITA'

VINCOLI



VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

In tutte le aree in dissesto reale o potenziale riconosciute e indicate nella "Carta del dissesto con legenda unificata a quella del PAI" vale la norma generale dettata dall'art. 9, comma 12 delle Nda del PAI:

"Tutti gli interventi consentiti, [...], sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 (e s.m.i. intercorse con D. M. 14 gennaio 2008), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato".



Fa - aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata)

Nelle aree Fa, ai sensi dell'art. 9, comma 2 delle NdA del PAI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e. le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- f. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee,
- g. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.



Fq - aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata)

Nelle aree Fq, ai sensi dell'art. 9, comma 3 delle NdA del PAI, oltre agli interventi permessi nelle aree di frana attiva Fa, di cui al punto precedente e ai sensi del comma 2 dell'art. 9 delle NdA del PAI, sono inoltre consentiti:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- c. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, perché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- d. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità idraulica dell'opera con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.



Ee - esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (pericolosità molto elevata)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 delle Nda del PAI:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione,
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e. i cambiamenti delle destinazioni colturali, perché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904,
- f. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g. le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- h. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- i. l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- j. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.



Em - esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (pericolosità media o moderata)

Nelle aree Em, ai sensi dell'art. 9, comma 6bis delle NdA del PAI, oltre agli interventi permessi e consentiti nelle aree Ee, di cui al punto precedente e ai sensi del comma 5 delle NdA del PAI, compete alle regioni e agli enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (L.R. 12/2005), regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.



Cn – aree di conoidi non recentemente riattivatisi (pericolosità media o moderata)

Nelle aree Cn, ai sensi dell'art. 9, comma 9 delle NdA del PAI, oltre agli interventi permessi e consentiti nelle aree Ca e Cp, ai sensi dei commi 7 e 8 delle NdA del PAI, compete alle regioni e agli enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (L.R. 12/2005), regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.



AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Area di tutela assoluta

Si tratta delle aree di raggio uguale a 10 m di protezione assoluta delle captazioni pubbliche di acque sotterranee destinate al consumo umano (sorgenti). Per tali ambiti valgono le prescrizioni contenute nel documento *“Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto (art. 5 del D.P.R. 236/1988 e comma 6, art. 21 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.L. 258/2000, art. 5, comma 4)”* approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. VII/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003.

L’area di tutela assoluta, vigente sulle sorgenti attive e captate a scopo acquedottistico, deve essere adeguatamente protetta, recintata, impermeabilizzata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche, oltre che adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e alle infrastrutture accessorie e a costruzioni di servizio.



AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Fascia di rispetto

Nel territorio di Locatello sono presenti diverse sorgenti captate per approvvigionamento pubblico di acqua potabile. La perimetrazione della fascia di rispetto individuata con criterio geometrico prevede un'area estesa circolarmente per un raggio di 200 m a monte del punto di presa, e limitata a valle dall'isoipsa passante alla quota di 10 m al di sotto del punto di presa, come consentito dalla normativa vigente a tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano. Nel caso dei gruppi di sorgenti la perimetrazione complessiva della fascia di rispetto è data dalla coalescenza delle fasce di rispetto delle singole sorgenti.

Il territorio comunale è inoltre interessato dalla presenza di una porzione della fascia di rispetto assegnata a tutela delle scaturigini "Vanzarolo", asservite alla rete acquedottistica comunale, la cui perimetrazione, definita con criterio temporale e non geometrico, interessa una porzione ben più ampia dei 200 m di circonferenza attorno al punto di captazione e si estende per buona parte nel territorio comunale di Fuipiano Valle Imagna.

Per tali ambiti valgono le prescrizioni contenute nel D.P.R. 236/1988, "Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano [...]" che disciplina all'art. 6, commi 2 e 3 le seguenti attività vietate nelle zone di rispetto:

- a. dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b. accumulo di concimi organici;
- c. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali, strade, ecc...;
- d. aree cimiteriali;
- e. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f. apertura di cave e pozzi;
- g. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j. impianti di trattamento di rifiuti; pascolo e stazzo di bestiame;
- k. insediamento di fognature e pozzi perdenti.

Oltre a ciò il D.L. 18 agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive ed integrative del D.L. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, [...]" all'art. 5, commi 5 e 6, a modificazione dell'art. 21 del D.L. 152/1999, integra quanto previsto dal D.P.R. 2136/1988, vietando nelle zone di rispetto quanto segue:

- a. dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurate,
- b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi,



- c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che il loro impiego sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche,
- d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade,
- e. aree cimiteriali,
- f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda,
- g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano,
- h. gestione di rifiuti,
- i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive,
- j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli,
- k. pozzi perdenti,
- l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Infine le "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)" approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 riportano le linee guida per la gestione e la costruzione all'interno delle zone di rispetto delle seguenti opere:

- fognature,
- opere e infrastrutture di edilizia residenziale,
- opere di urbanizzazione,
- infrastrutture viarie e ferroviarie,
- pratiche agricole.

Rimangono vietate le realizzazioni di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione.

Si specifica che tutte le normative riportate per le fasce di rispetto delle captazioni a uso idropotabile dovranno essere applicate a tutti i settori di ciascuna classe e/o sottoclasse di fattibilità inclusi nelle diverse perimetrazioni.

Si raccomanda all'Amministrazione Comunale di Locatello la scrupolosa vigilanza di quanto previsto nelle aree di rispetto per la tutela e la salvaguardia della preziosa risorsa.



VINCOLI DERIVANTI DALLO STUDIO DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Il Comune di Locatello è dotato di Studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, che ha ottenuto parere favorevole dalla competente sede territoriale della Regione Lombardia. Lo studio è finalizzato all'attribuzione delle competenze gestionali del reticolo idrico (che sono regionali per il Reticolo Idrico Principale e comunali per il Reticolo Idrico Minore) e alla definizione di opportune fasce di rispetto entro cui vigono vincoli dettati in un apposito regolamento di Polizia Idraulica. In linea generale le fasce di rispetto sono costituite da porzioni territorio estese parallelamente ai corsi d'acqua per una larghezza di 10 m (misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa).

Per quanto riguarda le norme di Polizia Idraulica vigenti all'interno delle fasce di rispetto si rimanda ai contenuti dello Studio di Individuazione del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale.

Si vuole tuttavia evidenziare come, in detto studio, sia erroneamente attribuito al Reticolo Idrico Principale l'intero corso d'acqua denominato "Torrente Rosagat", mentre la normativa vigente limita la competenza regionale al solo tratto a valle della località "Calcinone", corrispondente al ponte sulla strada di collegamento fra gli abitati di Locatello e Corna Imagna. Nella cartografia allegata al presente studio tecnico (Tavola 2) è indicata la corretta attribuzione di competenze dei due tratti del corso d'acqua

**NORMATIVA VIGENTE NELLE
AREE A PERICOLOSITA'
SISMICA**



Aree PSL Z3 e PSL Z4 (Z3a, Z4a e Z4b)

In tali ambiti è d'obbligo l'applicazione del 2° livello di approfondimento in fase pianificatoria, così come previsto dall' art. 1.4.3 e dalla tabella dell'art. 1.4.4, oltre che dall'Allegato 5 alla D.G.R. 30 novembre 2001, n. IX/2616, esclusivamente per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione, così come individuati dalla D.G.R. n. 14964-2003 e dal Decreto D.U.O. n. 19904-2003, o che prevedano affollamenti significativi di persone. Si tratta in sintesi di edifici destinati a sedi di amministrazioni pubbliche, centri di protezione civile, ospedali e strutture sanitarie, ospizi, asili e scuole di ogni ordine e grado, edifici aperti al culto, opere infrastrutturali, industrie con attività potenzialmente pericolose per l'ambiente (per maggiore dettaglio si rimanda alla consultazione della specifica normativa citata).

Nel caso in cui nelle aree indagate con il 2° livello il valore del fattore di amplificazione F_a calcolato risultasse maggiore del valore soglia comunale occorrerà procedere all'applicazione del 3° livello in sede progettuale oppure, in alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore: nel caso di Locatello, ricadente in zona sismica 4, occorrerà utilizzare i parametri della zona 3.

In tali ambiti è presente lo specifico effetto di amplificazione delle onde sismiche atteso per ogni singola categoria di pericolosità sismica locale, per valutare il quale il professionista incaricato potrà utilizzare in sede pianificatoria qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto ritenuto utile, in grado di fornire un modello geologico e geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica locale e il più dettagliato possibile nella parte più superficiale. Le risultanze di tale indagine dovranno precedere la localizzazione di uno qualsiasi degli edifici rientranti tra le tipologie sopra citate, previsti dal D.D.U.O. 19904-2003.



Aree PSL Z1 (PSL Z1a e Z1b)

In tali ambiti è d'obbligo l'applicazione diretta del 3° livello di approfondimento in sede progettuale, così come previsto dall' art. 1.4.3 e dalla tabella dell'art. 1.4.4, oltre che dall'Allegato 5 alla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616, esclusivamente per edifici strategici e rilevanti, così come individuati dalla D.G.R. n. 14964-2003 e dal Decreto D.U.O. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile n. 19904-2003, o che prevedano affollamenti significativi di persone. Si tratta in sintesi di edifici destinati a sedi di amministrazioni pubbliche, centri di protezione civile, ospedali e strutture sanitarie, ospizi, asili e scuole di ogni ordine e grado, edifici aperti al culto, opere infrastrutturali, industrie con attività potenzialmente pericolose per l'ambiente (per maggiore dettaglio si rimanda alla consultazione della specifica normativa).

In tali ambiti qualsiasi variazione di destinazione d'uso dei suoli per la localizzazione di nuovi progetti, così come ampliamento, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, della tipologia prevista dal D.D.U.O. 19904-2003, dovrà essere preceduta in sede progettuale dall'applicazione del 3° livello di approfondimento, da attuare secondo la metodologia prevista dall'Allegato 5 alla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616, e basata su qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto che il professionista incaricato riterrà utile applicare purché in grado di fornire un modello geologico e geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica locale e il più dettagliato possibile nella parte più superficiale. Le risultanze di tale indagine dovranno precedere la localizzazione di uno qualsiasi degli edifici rientranti tra le tipologie sopra citate.

Il 3° livello di approfondimento in sede progettuale dovrà essere applicato anche nel caso in cui nelle aree PSL Z3 e PSL Z4 indagate con il 2° livello in sede pianificatoria il valore del fattore di amplificazione F_a calcolato risultasse maggiore del valore soglia comunale qualora non si voglia o non si possa, in alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica inferiore: nel caso di Locatello, ricadente in zona sismica 4, occorrerà utilizzare i parametri della zona 3.

CLASSI DI FATTIBILITA'



Si ricorda che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai soli casi consentiti) e per le aree PSL Z1, PSL Z3 e PSL Z4 devono essere realizzati PRIMA della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione stessa.

Copia delle indagini effettuate e della Relazione Geologica e Geotecnica di supporto alla progettazione deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione di legge, in sede di presentazione dei Piani di Lottizzazione, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA o SCIA) o di qualsiasi altra richiesta di atto abilitativo comunale all'inizio dei lavori.

N.B.: si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini obbligatorie previste dal D.M. 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le costruzioni".

La suddivisione del territorio nelle diverse classi e sottoclassi di fattibilità è accompagnata dai relativi articoli con le prescrizioni a cui attenersi OBLIGATORIAMENTE per regolarne l'edificabilità.

N.B: nel caso in cui, in fase edificatoria o durante l'esecuzione delle indagini preliminari, dovesse emergere la presenza di aree adibite abusivamente all'accumulo di rifiuti solidi urbani e/o speciali, pericolosi e non, ai sensi del D. Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) o comunque di aree contaminate da sottoporre a caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica ai sensi del D.M. 471/1999 e D.L. 152/2006 e s.m.i., l'area corrispondente deve intendersi istantaneamente **inserita in classe 4**, con l'immediata sospensione dell'edificabilità sino a bonifica del sito avvenuta.



Classe 2

In questa classe ricadono le aree che hanno raggiunto un discreto grado di maturazione morfologica e nelle quali sono state osservate ridotte o comunque puntuali situazioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessaria l'attuazione di approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico, finalizzati all'adozione di opportuni accorgimenti tecnici che consentano di non incidere negativamente sulle aree limitrofe. Comprende la totalità delle aree sub-pianeggianti o i settori con inclinazione media inferiore a 20°, dove sono presenti terreni eluvio-colluviali che possiedono caratteristiche geotecniche discrete (limi sabbiosi e limi argillosi, con spessore mediamente superiore a 40 cm); si rinvencono in corrispondenza dei principali insediamenti urbani e nelle zone topograficamente e geomorfologicamente più stabili e favorevoli alla realizzazione e allo sviluppo del tessuto urbanistico.

Le condizioni di moderata pericolosità geologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Pertanto nella classe 2 devono essere applicate le seguenti norme:

- 1** qualsiasi modifica dello stato dei luoghi e cambiamento di destinazione d'uso dei terreni e tutti gli interventi di nuova edificazione, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, così come interventi di risanamento, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione che comportano modifiche e interventi alle strutture fondazionali o un aumento del carico insediativo/abitativo garantito dall'opera in oggetto, devono obbligatoriamente essere subordinati e preceduti da approfondimenti geognostici mediante l'esecuzione di una serie di indagini dirette o indirette da scegliere e attuare a discrezione e sotto la supervisione del professionista geologo incaricato, atte a una caratterizzazione puntuale dei parametri geotecnici del sottosuolo, per la quantificazione della capacità portante del terreno e dei cedimenti, oltre che per la valutazione dell'effettiva profondità del substrato roccioso e del suo grado di fratturazione e alterazione, in grado di interferire con le strutture fondazionali, attenendosi a quanto imposto dal:
 - **D.M. Lavori Pubblici 11 marzo 1988**
 - **D.M. 14 gennaio 2008, "Norme tecniche per le costruzioni"**

1a le norme previste al punto 1 si intendono valide per i piani di lottizzazione, i piani attuativi, i piani integrati di intervento e tutti i tipi di costruzioni e opere di edilizia residenziale comprese le opere accessorie pertinenziali o di servizio (ad es. autorimesse) con o senza piani interrati, opere di edilizia artigianale/industriale e infrastrutture, costruzioni rurali e in zona agricola o forestale;

1b nel caso dei Piani di Lottizzazione, dei Piani Attuativi e dei Piani Integrati di Intervento dovrà essere prodotta una Relazione Geologica e Geotecnica generale di inquadramento, basata su indagini dirette in sito, atta a definire e/o confermare la propensione edificatoria dell'area e supportare le linee generali di organizzazione e sviluppo del Piano, cui dovrà obbligatoriamente seguire, **per la progettazione definitiva ed esecutiva di ogni singolo edificio**, analogo documento di maggiore dettaglio sempre basato su indagini dirette da eseguirsi **nell'ambito di ogni singolo lotto edificatorio**, secondo le indicazioni dell'art. 1;



- 1c** le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione dei Piani di Lottizzazione, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A. o S.C.I.A.). (Si ricorda che la mancanza della Relazione Geologica o Geotecnica, ovvero l'inosservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i., è punita a norma dell'art. 20 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64).
- 2** in merito allo smaltimento delle acque bianche dovrà essere tassativamente applicato quanto prescrive il Regolamento Regionale 24 Marzo n. 2 *"Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*, che all'art. 6 comma e) prevede che *"I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevedono, per gli usi diversi da quello umano, ove possibile, l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrato....."*. Pertanto, se tecnicamente possibile, dovrà essere previsto l'accumulo delle acque meteoriche per un loro successivo riutilizzo mediante la realizzazione di opere di invaso e trattenuta delle acque, accoppiate a un sistema di sicurezza (troppo pieno) in grado di smaltire nel sottosuolo eventuali volumi eccedenti la capacità di raccolta attraverso pozzi perdenti. Lo smaltimento delle acque meteoriche (acque bianche) in corpo idrico superficiale o nel sottosuolo mediante impianti disperdenti dovrà comunque essere sempre privilegiato, **laddove la verifica delle condizioni idrogeologiche locali lo consenta**, allo smaltimento di tali volumi idrici attraverso le pubbliche fognature. Il progetto dei pozzi perdenti e di qualsiasi tipo di sistema di smaltimento e infiltrazione nel sottosuolo dovrà essere supportato da apposita indagine idrogeologica mediante prove dirette di infiltrazione in sito, per individuare la fattibilità e la dislocazione migliore con il relativo dimensionamento del sistema scelto, oltre che al fine di evitare che la dispersione di acqua al di sotto del p.c. possa costituire innesco a fenomeni di instabilità dei pendii. Le risultanze di tale indagine idrogeologica dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Idrogeologica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale;

Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrate all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 2.



Classe 3a

Comprende i settori del territorio comunale caratterizzati da una strutturazione geologica che non esclude lo sviluppo del tessuto urbanistico, perché sia conseguente a criteri progettuali rigorosi, che tengano conto dei caratteri propri del sottosuolo, dell'ubicazione topografica e della morfologia dei pendii.

Si tratta di numerose aree in parte già urbanizzate, su pendii a volte anche molto inclinati con coperture eluvio-colluviali di modesto spessore e substrato roccioso affiorante o subaffiorante, caratterizzato da alternanze di livelli a diverso grado di resistenza meccanica.

Qualsiasi intervento sul territorio dovrà essere accompagnato da una particolareggiata indagine geologico-geotecnica, da attuare nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1** deve essere applicato **tutto quanto previsto per la classe 2** in merito alla caratterizzazione geotecnica del primo sottosuolo e con le medesime finalità (artt. 1, 1a, 1b, 1c e 2 della Classe 2);
- 2** deve essere eseguita un'analisi geomorfologica e idrografica estesa a un intorno significativo delle zone interessate dagli interventi, che consenta di determinare in dettaglio spessore e caratteristiche geotecniche dei depositi di copertura, e con particolare attenzione al sistema locale di regimazione o drenaggio delle acque superficiali non incanalate e alla presenza di forme e depositi indicativi di situazioni di instabilità dei versanti o potenzialmente in grado di generare situazioni di innesco di smottamenti e dissesti, per la quantificazione puntuale e locale del rischio idraulico e geologico insistente nell'ambito oggetto di intervento;
- 3** deve essere valutata la situazione di stabilità/instabilità del versante e/o dell'ambito oggetto di intervento, sia nella situazione precedente che conseguente all'attuazione del progetto di intervento, con particolare attenzione alle interazioni pendio/opera, al fine di confermare il rispetto dei fattori di sicurezza previsti dalle norme in merito alla stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo;
- 4** deve essere prodotta una relazione tecnica che dimostri che l'intervento proposto persegue l'obiettivo di integrare e mantenere il livello di sicurezza delle popolazioni e dei beni: tale elaborato dovrà dimostrare che le indagini condotte e le eventuali opere o interventi di mitigazione del rischio, bonifica e messa in sicurezza abbiano permesso di definire le localizzazioni più idonee nonché le tipologie costruttive più opportune per gli edifici;
- 5** la normativa di riferimento per gli articoli 1, 2, 3 e 4 è:
 - **D.M. Lavori Pubblici 11 marzo 1988**
 - **D.M. 14 gennaio 2008, "Norme tecniche per le costruzioni"**

Le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione dei Piani di Lottizzazione, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A. o S.C.I.A.). (Si ricorda che la mancanza



della Relazione Geologica o Geotecnica, ovvero l'inosservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i., è punita a norma dell'art. 20 della Legge 2/2/1974 n. 64);

- 6** *Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrate all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 3a.*



Classe 3b

È limitata al terrazzo alluvionale pianeggiante in sponda idrografica sinistra del Torrente Imagna, dove sorge la centrale idroelettrica abbandonata.

L'area è protetta da una arginatura continua per tutto lo sviluppo del terrazzo, parallela al corso d'acqua, regimato in questo tratto da una serie di briglie trasversali.

Il primo sottosuolo è a composizione prevalentemente sabbioso-ghiaiosa con capacità portante da discreta a buona.

Per questo motivo in tali ambiti, **oltre ad applicare quanto previsto per la classe 2** in merito alla caratterizzazione geotecnica del primo sottosuolo per la quantificazione della sola capacità portante, si dovrà prevedere una **verifica dell'effettivo stato manutentivo e di funzionalità delle arginature e delle briglie**, al fine di accertarne la reale capacità di difesa da eventuali esondazioni e ingressioni delle acque dell'Imagna, al di fuori del proprio alveo ordinario verso la superficie terrazzata limitrofa, che, se non protetta, costituisce la normale area di divagazione del corso d'acqua.

Per le aree più lontane dal torrente e prossime alle ripide pareti rocciose che bordano verso monte il terrazzo dovrà essere verificato l'effettivo stato di fratturazione degli ammassi e la possibilità di distacco di blocchi, al fine di prevedere le opportune opere di mitigazione del fenomeno.

La normativa di riferimento per la classe 3b è:

- **D.M. Lavori Pubblici 11 marzo 1988**
- **D.M. 14 gennaio 2008, "Norme tecniche per le costruzioni"**

Le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione dei Piani di Lottizzazione, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A. o S.C.I.A.). (Si ricorda che la mancanza della Relazione Geologica o Geotecnica, ovvero l'inosservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i., è punita a norma dell'art. 20 della Legge 2/2/1974 n. 64).

Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrate all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 3b.



Classe 3c: area Em

La classe 3c coincide con le perimetrazioni della Carta dei Vincoli PAI contraddistinte dalle sigle Em (aree coinvolgibili con pericolosità media o moderata da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio): racchiude cioè la serie di terrazzi alluvionali pianeggianti non protetti da alcuna arginatura in sponda idrografica sinistra del Torrente Imagna, a valle del tratto in cui sorge la centrale idroelettrica abbandonata, fino alla confluenza con il Torrente Rosagat, dove si ha la coalescenza dei terrazzi formati dai due corsi d'acqua. Anche in queste aree il primo sottosuolo è a composizione prevalentemente sabbioso-ghiaiosa con capacità portante da discreta a buona.

Per questo motivo in tali ambiti, **oltre ad applicare quanto previsto per la classe 2** in merito alla caratterizzazione geotecnica del primo sottosuolo per la quantificazione della sola capacità portante, dovrà essere rispettata la seguente norma, introdotta in conseguenza dell'art. 9, commi 6 bis e 9 delle NdA del PAI, che demanda all'Ente Locale la regolamentazione delle attività consentite:

1. *gli interventi non devono modificare i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo, né costituire ostacolo significativo al deflusso e/o limitare in maniera significativa la capacità d'invaso. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da una analisi di compatibilità idraulica che documenti l'assenza delle suddette interferenza o indichi i rimedi progettuali per ovviare a tale rischio, quali ad esempio sopralzi, recinzioni impermeabili, briglie, brevi arginature e altri accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei locali: deve essere pertanto eseguito uno studio di dettaglio di compatibilità idraulica esteso all'intera area in dissesto o comunque a un intorno sensibilmente più ampio del settore di interesse, da eseguire seguendo le metodologie suggerite dall'allegato 4 alla D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 e in grado di definire nel dettaglio le condizioni idrauliche dell'area, oltre alle misure atte a impedire un incremento del grado di pericolosità;*
2. Oltre a ciò per le aree più lontane dai corsi d'acqua e prossime ai pendii verso monte dovrà essere verificata l'effettiva stabilità dei versanti soprastanti, affinché le aree a valle non possano venire coinvolte e invase da eventuali masse frananti o distacco di materiali provenienti da quote più elevate;
3. deve essere prodotta una relazione tecnica che raccolga le risultanze delle indagini condotte a norma dei punti 1 e 2, e che dimostri inoltre che l'intervento proposto persegue l'obiettivo di integrare e mantenere il livello di sicurezza delle popolazioni e dei beni esposti a rischio: tale elaborato dovrà dimostrare che l'intervento in progetto sia pienamente compatibile con la condizione di pericolosità presente nell'area e comprenda tutte le misure e gli interventi atti a mitigare quando non eliminare il rischio presente;
4. la normativa di riferimento per i punti 1, 2 e 3 è:
 - **D.M. Lavori Pubblici 11 marzo 1988**
 - **D.M. 14 gennaio 2008, "Nuove Norme tecniche per le costruzioni"**
 - **Piano Assetto Idrogeologico bacino Fiume Po, Norme di Attuazione, art. 9, comma 6bis**
 - **D.G.R. Lombardia 30 novembre 2011, n. IX/2616, Allegato 4**



Le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione dei Piani di Lottizzazione, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A. o S.C.I.A.). (Si ricorda che la mancanza della Relazione Geologica o Geotecnica, ovvero l'inosservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i., è punita a norma dell'art. 20 della Legge 2/2/1974 n. 64).

Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrare all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 3c.



Classe 4a

Nella classe 4a l'alta pericolosità e/o vulnerabilità comporta gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso, per la presenza di aree fortemente acclivi, soggette a crollo, transito e accumulo di massi sia a pericolosità reale che potenziale, le aree a franosità superficiale diffusa e con soliflusso generalizzato, le aree adiacenti ai corsi d'acqua minori e interessate da fenomeni erosivi e di trasporto solido. **Dovrà essere esclusa qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, cambio di destinazione d'uso dei suoli e qualsiasi nuova edificazione**, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione e di consolidamento del patrimonio edilizio esistente, per il quale saranno consentite esclusivamente le opere relative a interventi di adeguamento, demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 12/2005, senza aumento di superficie e di volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali opere e infrastrutture pubbliche o di indiscutibile pubblica utilità potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno essere valutate in funzione della tipologia di dissesto o del grado di rischio accertato: la progettazione di tali interventi dovrà essere preceduta da approfonditi e puntuali studi geologici, geomorfologici, idrogeologici, idraulici e geotecnici da estendere ad un intorno significativo, che ne accertino la compatibilità con le elevate condizioni di pericolosità presente.

Limitatamente agli interventi consentiti dovrà applicarsi contemporaneamente quanto previsto per le Classi di Fattibilità 2, 3a e 3c; le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione delle richieste autorizzative.

Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrare all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 4.



Classe 4b: area Fa

Nella classe 4b rientrano porzioni di territorio che, oltre a essere contraddistinte dagli stessi elementi di pericolosità presenti nella classe 4a, rientrano nelle perimetrazioni PAI per le aree in dissesto classificate come aree Fa (frana attiva), ossia comprese in una porzione limitata di territorio posta in corrispondenza del limite nordoccidentale del territorio comunale, e coinvolte nel dissesto di Pagafone del Novembre del 1976, oltre ad un dissesto di minore entità localizzato sempre nella medesima porzione di territorio.

Nelle aree Fa, ai sensi dell'art. 9, comma 2 delle NdA del PAI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e. le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- f. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- g. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Limitatamente agli interventi consentiti dovrà applicarsi quanto previsto per la Classe di Fattibilità 2, 3a e 4a; le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione delle richieste autorizzative.

Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrate all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 4b.



Classe 4c: area Fq

Nella classe 4c rientrano porzioni di territorio che, oltre a essere contraddistinte dagli stessi elementi di pericolosità presenti nella classe 4a, rientrano nelle perimetrazioni PAI per le aree in dissesto classificate come aree Fq (frana quiescente), poste prevalentemente nella porzione settentrionale del territorio comunale, oltre ad un modesto dissesto riscontrato in prossimità della località "Mulino", a Sudovest rispetto al centro abitato di Locatello.

Nelle aree Fq, ai sensi dell'art. 9, comma 3 delle NdA del PAI, oltre agli interventi permessi nelle aree di frana attiva Fa, di cui al punto precedente e ai sensi del comma 2 dell'art. 9 delle NdA del PAI, sono inoltre consentiti:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- c. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, perché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- d. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità idraulica dell'opera con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Limitatamente agli interventi consentiti dovrà applicarsi quanto previsto per la Classe di Fattibilità 2, 3a e 4a; le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione delle richieste autorizzative.

Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrare all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 4c.



Classe 4d: area Ee

Nella classe 4d rientrano porzioni di territorio che, oltre a essere contraddistinte dagli stessi elementi di pericolosità presenti nella classe 4a, rientrano nelle perimetrazioni PAI per le aree in dissesto classificate come aree Ee (aree a pericolosità molto elevata di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio), poste lungo il Torrente Imagna a valle della località "Mulino".

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 delle Nda del PAI:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione,
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e. i cambiamenti delle destinazioni culturali, perché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904,
- f. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g. le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- h. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- i. l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Limitatamente agli interventi consentiti dovrà applicarsi quanto previsto per la Classe di Fattibilità 2, 3c e 4a; le risultanze delle indagini compiute dovranno essere sempre raccolte in apposita Relazione Geologica e Geotecnica redatta da tecnico geologo abilitato e iscritto al relativo Albo professionale, che dovrà corredare gli elaborati progettuali al momento della presentazione delle richieste autorizzative.

Si applicano altresì le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.1 per i settori di questa sottoclasse ricadenti in aree perimetrate all'interno di ambiti sottoposti a vincolo, nonché le prescrizioni riportate nel paragrafo 4.2 in merito alla prevenzione del rischio sismico nelle diverse aree a PSL, la cui perimetrazione comprende o coincide totalmente o in parte con la classe 4d.